

N. 3717

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CUSIMANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1998

—————

Norme a tutela dei professionisti che espletano la propria
attività in regime di subordinazione

—————

ONOREVOLI SENATORI. — La diversificazione e la mutevolezza dei compiti nelle nuove strutture d'impresa ha già portato all'affermazione di una nuova categoria di lavoratori dipendenti che, per la peculiarità delle proprie prestazioni, si distingue nettamente sia dai quadri che dai dirigenti amministrativi e tecnici, categorie, queste ultime, investite, come è noto, da un profondo e veloce processo di ristrutturazione numerica e qualitativa.

Si tratta di lavoratori laureati e abilitati che comunque in posizione dipendente, esplicano una professione intellettuale, per l'esercizio della quale è prescritta una specifica abilitazione e l'iscrizione ad appositi albi.

Questi lavoratori che un tempo svolgevano la loro attività pressochè esclusivamente in forma autonoma, vengono oggi impiegati in numero progressivamente crescente nelle aziende industriali e imprese private.

Si prevede, anzi, con l'affermarsi anche in Italia delle nuove forme societarie già molto diffuse in altri Paesi dell'Europa occidentale e dell'America del Nord quali società di ingegneria e società di professionisti, che il loro numero raggiungerà rapidamente alcune centinaia di migliaia di unità.

È importante inoltre far rilevare che la disciplina sindacale del rapporto di lavoro subordinato privato non ha mai preso in considerazione, nè sotto l'aspetto normativo nè sotto quello economico, quei professionisti intellettuali (ingegneri, chimici, architetti, agronomi, biologi, eccetera) che da sempre svolgono l'attività professionale di competenza entro il rapporto di lavoro subordinato senza uno specifico riconoscimento formale.

Peraltro, la peculiarità delle prestazioni lavorative rese e le modalità specifiche di esercizio dell'attività di loro competenza non trovano, nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) dei vari settori produttivi, adeguati riferimenti per un loro confacente inquadramento.

Di conseguenza la classificazione del professionista dipendente già costituisce oggi, e sempre di più costituirà per l'avvenire rilevante problema posto che i CCNL non forniscono lumi soddisfacenti ed univoci nè in ordine al riconoscimento della categoria di riferimento (dirigente, quadro, impiegato), nè in ordine al livello della classificazione, che pur gradua la gerarchia ed i parametri retributivi entro le categorie.

In un simile quadro i professionisti intellettuali dipendenti si trovano privi di ogni particolare considerazione e di ogni disciplina *ad hoc*, idonea a tener conto delle caratteristiche della prestazione resa come professionisti intellettuali stante il fatto che i sindacati ed i datori di lavoro, stipulati i CCNL, tendono a graduare la scala gerarchica ed a dar contenuto alle categorie legali dei prestatori d'opera esclusivamente in termini di funzioni burocratiche. Ne consegue che inevitabilmente, i CCNL individuano il dirigente, il quadro e i livelli impiegatizi, in ragione rispettiva, e per grandi linee, delle globali funzioni burocratiche disimpegnate, ma mai indicando, come parametro di riferimento, la qualifica professionale che, invece, per legge costituisce addirittura una riserva per l'attività del professionista intellettuale abilitato. È noto, d'altra parte, che il professionista intellettuale è un soggetto che, per il complesso quadro normativo che lo concerne, è dotato di una particolare ed esclusiva «capacità giuridica» o legittimazione all'attività. Le caratteristiche di

quest'ultimo qualificano quella del professionista intellettuale come una attività di livello particolare, non confondibile e quindi destinata dalle altre, generiche e non riservate per legge.

Questa tematica, relativa all'istituzione del ruolo professionale, è la naturale continuazione degli sforzi già intrapresi dai professionisti dipendenti pubblici; da ben cinque legislature, infatti, essi attendono dai due rami del Parlamento, l'approvazione di un testo legislativo che detti norme sulla disciplina del loro *status* professionale, ma tutte le iniziative volte in tal senso non hanno mai completato il loro *iter* per la fine anticipata della legislatura.

Ciò premesso si illustrano, di seguito, i contenuti del testo del presente disegno di legge.

Il titolo del disegno di legge intende riassumere la peculiarità e la finalità essenziale dell'intervento legislativo, ossia l'individuazione e la tutela di una speciale categoria di prestatori d'opera subordinata: quella dei professionisti dipendenti che espletino l'attività propria della professione entro il rapporto di lavoro subordinato.

L'articolo 1, in immediata coerenza con il titolo del disegno di legge, individua con precisione i soggetti destinatari della tutela specifica dell'intervento legislativo con riferimento, anzitutto - ma non esclusivamente - al relativo possesso dello *status* conseguente alla sussistenza, in capo al collaboratore subordinato, dei requisiti previsti, in generale, dall'articolo 2229 del codice civile nonché dalle leggi speciali istitutive delle professioni intellettuali. La norma, peraltro, è formulata in modo da rimanere aperta all'eventuale istituzione di nuove professioni intellettuali, secondo il modello di ordinamento attualmente vigente.

Il possesso dello *status* predetto, pur costituendo discriminazione essenziale per l'acces-

so alla tutela, non è di per sé condizione sufficiente dato che l'intervento legislativo non intende accordare automaticamente tutele peculiari a tutti coloro che, in rapporto subordinato, posseggano un titolo professionale: l'intervento, infatti, intende solo riconoscere tutele specifiche in favore di coloro che espletino per il datore di lavoro, in regime di subordinazione, l'attività propria di una professione intellettuale, disciplinata dalla legge.

Per ricevere la tutela della nuova disciplina, è necessario, anche, che i soggetti stessi espletino l'attività predetta non in modo episodico, ma come contenuto esclusivo o almeno prevalente (non essendo incompatibile quindi il concorso di incombenenti e mansioni diversi, purché qualitativamente e quantitativamente non prevalenti) della collaborazione subordinata.

La scelta evidenziata dall'articolo 1 di questo disegno di legge intende affermare e rendere indiscutibile, anche attribuendo un nome specifico ad una categoria di collaboratori subordinati, già esistente nella realtà giuridica e del lavoro, che i «professionisti dipendenti» costituiscono appunto categoria dotata di peculiarità e tutele coerenti.

L'articolo 2 afferma la necessaria prevalenza della disciplina professionale, posta soprattutto per le finalità pubblicistiche che motivano il legislatore ad istituire e regolamentare l'esercizio delle professioni intellettuali, sulle disposizioni eventualmente confliggenti che scaturiscono dal rapporto di lavoro subordinato.

La chiara formulazione della norma afferma anche, al comma 2, quanto già era stato enucleato, sia pur in modo non univoco, da dottrina e giurisprudenza, soprattutto nell'esegesi dell'articolo 2238, comma primo, del codice civile.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Definizione)

1. I soggetti in possesso di diploma di laurea e titolari di abilitazione all'esercizio di una professione intellettuale o iscritti in albi di ordine professionale, i quali espletano, in regime di subordinazione, in via esclusiva o prevalente, l'attività propria di una professione intellettuale, sono denominati «professionisti dipendenti».

Art. 2.

(Subordinazione ed autonomia intellettuale)

1. I «professionisti dipendenti» sono assoggettati alle norme che disciplinano ogni singola professione ed ai poteri di vigilanza attribuiti agli ordini professionali, rispondendo ai rispettivi ordinamenti anche in relazione al rispetto dei codici etici e deontologici.

2. Le norme in materia di lavoro subordinato si applicano al professionista dipendente in quanto compatibili con la disciplina specifica di ciascuna attività professionale.

3. Il professionista dipendente svolge la propria prestazione nell'ambito delle direttive impartitegli dal datore di lavoro o dai superiori in grado, ferma restando l'autonomia intellettuale in ordine allo specifico incarico professionale affidatogli.